



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG ABAP (GIADA) 20.87.15

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.86.1

Allegati: 1

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8140]
(va@pec.mase.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8140]
(compniec@pec.mase.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8140] **PROVINCIA DI SUD SARDEGNA (Comuni di Selegas, Segariu, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri) - Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "TREXENTA" con potenza installata pari a 43,4 MW – PROGETTO DEFINITIVO.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, abrogato dal d.P.C.M. n. 57 del 2024 a decorrere dal 18/05/2024.

VISTO il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 41, rubricato *“Norme transitorie e abrogazioni”*, del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. l’art. 23, rubricato *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*, del d.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTA la Circolare n. 26 del 14/06/2024, recante *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA): aggiornamenti normativi e chiarimenti”*, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, in particolare il paragrafo *“4. LA PROCEDURA DI VPIA NELL’AMBITO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE [-] Come già rilevato con le Circolari n. 24/2023 e n. 32/2023, tutti i progetti soggetti a VIA, pure se proposti da soggetti*

MA

privati, sono comunque soggetti anche alla distinta ma parallela procedura di VPIA. Come richiamato nel precedente §3, infatti, la VPIA integra il PFTE da presentarsi ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, c. 1, let. g) e dell'art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2006. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, c. 2-sexies, del medesimo D.Lgs. 152/2006 («in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico [...] o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi [...]»), nell'ambito delle procedure di VIA questa Amministrazione è tenuta, quindi, a comunicare le proprie valutazioni circa l'assoggettabilità del progetto alla procedura di cui all'art. 1, c. 7 e ss., dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (ovvero a confermare quelle già espresse fuori dalla procedura di VIA). In caso di pronuncia negativa alla compatibilità ambientale del progetto, l'Ufficio che ha in capo la procedura di VIA dovrà comunicare al Proponente che l'esecuzione della procedura di VPIA di cui all'art. 1, c. 7 e ss., dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (qualora attivata) non trova esecuzione a fronte della valutazione complessiva degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Ciò nonostante, il progetto resta in ogni caso assoggettato a tutte le disposizioni di tutela archeologica contenute nel menzionato All. I.8 al D.Lgs. 36/2023. Ne consegue che, come già esplicitato con la menzionata Circolare n. 24/2023, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad esempio, a seguito di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri o in sede di contenzioso amministrativo), per la realizzazione dell'intervento restano comunque ferme l'esecuzione delle indagini archeologiche preventive – qualora sia stata attivata la VPIA – e/o l'ottemperanza alle altre prescrizioni di tutela formulate ai sensi dell'art. 1, c. 5, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (in particolare, alla sorveglianza archeologica in corso d'opera). Le eventuali indagini archeologiche preventive devono concludersi prima dell'affidamento dei lavori o comunque prima della data prevista per l'avvio degli stessi, come più dettagliatamente esplicitato dall'art. 1, c. 10, dello stesso All. I.8. A tal fine, nel caso di superamento del parere negativo dato dal Ministero, l'Ufficio periferico competente avrà cura di dare tempestiva comunicazione a riguardo al Proponente, chiedendo allo stesso la trasmissione di un piano delle indagini preventive, laddove prescritte ...”.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (v. art. 23, comma 3, del D.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: “... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Green Energy Sardegna 2 S.r.l.**, con nota prot. n. 12562 del 14/02/2022, ha presentato istanza anche al Ministero della cultura per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico “TREXENTA”** con


MA

potenza installata pari a 43,4 MW – PROGETTO DEFINITIVO, da localizzarsi nei comuni di Selegas, Segariu, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri, nella provincia del Sud Sardegna, con trasporto degli aerogeneratori al luogo di realizzazione del progetto a partire dal Porto Industriale di Oristano nel comune di Santa Giusta (OR).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione, anche in aree perimetrata dai rispettivi strumenti urbanistici come Zone E "agricole", di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 43,4 MW, costituito da 7 aerogeneratori di grande taglia (turbine di altezza totale di 200 metri) nel territorio comunale di Selegas e delle relative opere connesse anche nei comuni di Segariu, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri. Il cavidotto interrato a 30 kV si svilupperà per circa 20 km prevalentemente in corrispondenza della viabilità esistente. La realizzazione della sottostazione di utenza (SSEU) 30/150 kV è prevista in comune di Sanluri in località Genna de Bentu; nello stesso comune è prevista la realizzazione della nuova stazione elettrica (SE) di trasformazione RTN 380/150kV "SE Sanluri" prevista da TERNA. Gli aerogeneratori saranno del tipo ad asse orizzontale VESTAS V162-119 o Siemens-Gamesa SG170-115, con diametro massimo del rotore pari a 170 m, posizionato su torri di sostegno dell'altezza pari a 119 m, ed aventi altezza massima al tip pari a 200 m. Si prevede inoltre l'adeguamento di 4.280 m di strade rurali esistenti e la realizzazione di 2.040 m di nuova viabilità, nonché le opere accessorie funzionali alla fase di esercizio dell'impianto ed alla fase di cantiere. Gli aerogeneratori saranno trasportati al sito dell'impianto a partire dal Porto Industriale di Oristano nel comune di Santa Giusta (OR). L'impianto industriale è previsto in una regione collinare con morfologie dolci, lungo una linea di crinale ad altitudini variabili tra i 390 m e i 450 m slm, su un territorio prettamente agricolo adibito alla coltivazione di seminativi:



MA



(da RP-Tav.14, punto di vista dalla località chiesa di S. Mauro)

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0154722 del 07/12/2022, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, è stato acquisito il parere endoprocedimentale della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** prot. n. 10086 del 05/06/2024 (Allegato n. 1), che si allega al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale del 05/06/2024 sopra citato, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

VALUTATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 05/06/2024 (Allegato n. 1), ove fin dalla presente fase istruttoria esprime un "*parere fortemente negativo*" alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi.

SENTITO l'11/06/2024 il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, il quale concorda con il parere negativo espresso dall'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente, ritenendo per quanto di competenza, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni architettonici, si evidenzia che risultano numerosi beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2004 presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del D.Lgs. n. 199 del 2021 così come modificato dal decreto-legge n. 13 del 2023, art. 47, comma 1, lett. a), tali da determinare notevoli interferenze visive.

MA

SENTITO il 17/06/2024 il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, il quale concorda con il parere negativo espresso dall'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente e specifica che il progetto in esame non interferisce direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004; che, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, le opere in progetto - aerogeneratori, cavidotti e stazione elettrica - ricadono nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela archeologica, elencati con le relative distanze minime dalle aree di progetto dalla Soprintendenza ABAP territorialmente competente; che l'intervento interessa un comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, dettagliatamente indicate dalla Soprintendenza ABAP territorialmente competente e che, pertanto, anche sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato 1.8 al D.Lgs. n. 36 del 2023, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree scelte per l'installazione dell'impianto e delle relative opere connesse.

RITENUTO di poter aderire e fare integralmente proprie le motivazioni espresse con riguardo alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 05/06/2024 (Allegato n. 1) in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi (v., in sintesi, i paragrafi: "A 4. **PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO** [-] *Il progetto si inserisce in un'area ricchissima di persistenze archeologiche, alcune delle quali oggetto di valorizzazione turistico culturale come il nuraghe Piscu di Suelli, l'area di Monte Luna a Senorbì, e attualmente in corso di scavo e ricerca come il nuraghe Su Angiu di Mandas o il sito di Pranu Siara di Suelli. Questa intensa presenza archeologica determina la presenza di numerosi monumenti a distanza ravvicinata rispetto all'impianto, come si evince dai paragrafi precedenti. Pertanto, preso atto dell'intensa presenza di monumenti nella fascia dei 3 km rispetto agli aerogeneratori, che rendono l'area non idonea all'istallazione di impianti eolici ai sensi del D. Lgs. 199 del 2021, analizzato il quadro vincolistico presente nell'areale, vista la consistente presenza di resti archeologici e il paesaggio archeologico determinato dalla continuità insediativa dalla preistoria ad oggi, visto l'impatto visivo negativo che l'impianto avrebbe su siti archeologici oggetto di ricerche e di progetti di valorizzazione, tutto ciò premesso si ritiene che il progetto in esame non è compatibile con la tutela del patrimonio archeologico e si esprime parere negativo*"; "B.4. **CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI** [-] *Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le numerose proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell'area vasta. L'impianto non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali"; "C. **PARERE ENDOPROCEDIMENTALE** [-] *Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare le forti criticità dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo*").*

CONSIDERATO che lo stesso Proponente, con il SIA (v. elaborato denominato *Quadro riassuntivo impatti*, n. SIA-R.4) rileva che nella "FASE DI ESERCIZIO" l'impianto industriale proposto genererebbe per il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio (v. componenti ambientali: "Percezione visiva" e "Tessiture territoriali storiche e patrimonio identitario") un impatto "NAM" = "Negativo alto", la cui reversibilità sarebbe possibile solo eliminando lo stesso impianto industriale:

MA

MATRICE RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI
- FASE DI ESERCIZIO -

FATTORI DI IMPATTO	COMPONENTI AMBIENTALI	EFFETTI AMBIENTALI ATTESI																		
		ARIA E FATTORI CLIMATICI	SUOLO E SOTTOSUOLO			AMBIENTE IDRICO					COMPONENTI BIOTICHE			AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO E SALUTE PUBBLICA						
		Quantità dell'aria a livello locale	Cambiamenti climatici	Unità pedologiche e qualità dei terreni	Unità litologiche e geomorfologiche	Unità geologico-tecniche	Unità idrogeologiche	Unità idrologiche	Percezione visuale	Tessiture territoriali storiche e patrimonio identitario	Funzionalità ecologica, idraulica ed equilibrio idrogeologico	Biodiversità a livello globale	Specie arbustive ed arboree	Specie erbacee	Fauna terrestre	Avifauna e chiroteri	Imprese agricole	Livelli occupazionali e tessuto imprenditoriale locale	Amministrazione comunali e servizi ai cittadini	Popolazione residente e lavoratori
Emissioni diffuse di polveri																				
Emissioni da mezzi e attrezzature in fase di cantiere																				
Incremento del traffico veicolare																				
Traformazione ed occupazione di superfici				T	T	T	T	T	T	T		T	T	T			T			T
Alterazione dei caratteri morfologici				T	T	T	T	T	NLB	NLB		T	T	T			T			T
Rischi di destabilizzazione superficiale/strutturale dei terreni				T	T	T	T	T				T	T	T			T			T
Rischi di destabilizzazione geotecnica				T	T	T														
Rischi di dispersione accidentale di rifiuti				T			T	T			T				T					
Interferenze con la dinamica dei deflussi sotterranei					T		T	T			T						T			T
Interazioni con la dinamica dei deflussi superficiali				T			T	T			T						T			T
Modificazioni dell'assetto insediativo storico										T										T
Modificazioni dell'assetto del territorio agricolo				T					T	T	T		T	T	T	T	NLB			T
Introduzione di strutture in elevazione				NLB	T	NLB			NAM	NAM							NMM	T		T
Asportazione di vegetazione erbacea e/o arustiva				T	T	T			T		T						T			
Abbattimento/mortalità di esemplari																NMI	T			
Produzione di energia da FER				PAM								PAM					PAM	PAM	PAM	PAM
Danni alle attività economiche esistenti o future																	T			T
Corresponsione di diritti di superfici sulle aree di intervento																	PMB	PMB		PMB
Offerta di nuove opportunità per le attività locali																	PMB	PAM		PAM
Induzione di rischi/disturbi da rumore															T	T	NLM			NLM
Induzione di rischi/disturbi campi elettromagnetici																	T			T

MA

**CLASSIFICAZIONE IMPATTI
- LEGENDA -**


Caratteristiche dell'impatto

	Rev. BT	Rev. MT/TLT	Itrev.
Positivo lieve	PLB	PLM	PLI
Positivo medio	PMB	PMM	PMI
Positivo alto	PAB	PAM	PAI
Negativo lieve	NLB	NLM	NLI
Negativo medio	NMB	NMM	NMI
Negativo alto	NAB	NAM	NAI
Impatto trascurabile	T		

(da SIA - Quadro riassuntivo impatti, n. SIA-R.4, "FASE DI ESERCIZIO" con relativa legenda)


CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 05/06/2024, paragrafo B.2 - Allegato n. 1; al contrario l'elaborato denominato "IMPIANTI EOLICI ESISTENTI E IN AUTORIZZAZIONE IN RELAZIONE VISIVA CON IL PROGETTO", n. RP-R.2-All.1, ove il Proponente indica solo alcuni dei tanti progetti di impianti eolici industriali in fase di valutazione, cfr. le immagini sotto riprodotte) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla predetta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente nel parere endoprocedimentale del 05/06/2024, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un nuovo paesaggio tipicamente industriale:

MA




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – ambito on-shore generale -, con evidenziato l’impianto industriale in esame - ID_VIP 8140, WTG in NERO entro riquadro ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali di sola fonte eolica on-shore ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest’ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – vista regione Sardegna -, con evidenziato mediante riquadro a LINEA ROSSA e WTG in NERO il progetto in esame – ID_VIP 8140 – e tutti gli ulteriori progetti di impianti eolici off-shore e on-shore in fase di VIA di competenza statale, oltre quelli esistenti on-shore con aerogeneratori in BLU)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – ambito on-shore generale -, con evidenziato l’impianto industriale in esame - ID_VIP 8140, WTG in MARRONE entro riquadro ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale - TRIANGOLI = impianti eolici; PUNTI rossi e gialli = FV e FVA -, il cui impatto cumulativo – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest’ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

CONSIDERATE le osservazioni presentate all’autorità competente dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della difesa dell’ambiente con nota prot. n. 931 dell’11/01/2023. Il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, con nota prot. n. 606 del 03/01/2023, osserva che “... Infine, come già in altre fattispecie simili, si segnala l’incidenza negativa delle turbine, anche quando come in questo caso le stesse sono notevolmente distanziate, per l’ostacolo agli interventi di contenimento e spegnimento mediante i mezzi aerei dei vasti incendi che normalmente si sviluppano nel periodo estivo, in considerazione della tipologia di combustibile presente e della frequenza dei venti dominanti. L’incidenza negativa risulta ancora più rilevante, se si considera che le linee di cresta sono normalmente utilizzate come aree d’intervento specifico mediante i mezzi aerei. Infatti nel passaggio attraverso le linee di cresta si verifica un disallineamento dei vettori che conducono il fronte incendiario e dunque una minore emissione di energia delle fiamm[e], a livelli tali da permetterne la relativa soppressione ...”.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/3 del 30/04/2024, recante “Disegno di legge concernente “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali” (v. il Disegno di legge n. 15 del 10/05/2024), con la quale Relazione illustrativa si deve rappresentare la necessità di “... garantire che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avvenga in un contesto di tutela e

MA


salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. In questo senso l'articolo 9 della Costituzione, prevede che sia la Repubblica e quindi, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, anche le Regioni ad adoperarsi al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e del paesaggio. L'articolo 1 individua tra le finalità del presente disegno di legge quella di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali in ossequio a un principio generale di leale collaborazione tra la Regione Sardegna e lo Stato nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica. A tal fine, il disegno di legge detta una disciplina transitoria, in quanto ancorata all'approvazione della legge regionale sull'individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e al successivo, e necessario, adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi ...".

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica ulteriore classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (nel senso sopra riportato per la relativa interpretazione nel caso di cui trattasi) e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali archeologici ed architettonici.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di quasi 8 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:

MA




Clicca sulla zona per scoprire i dati relativi



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per circa 57 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 336 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



Clicca sulla zona per scoprire i dati relativi



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

MA

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica, architettonica e paesaggistica), l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come nuovo elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente oggi nella medesima area, costituiscono una nuova frammentazione del paesaggio esistente come fin qui comunque preservatosi, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso solo nuovo impianto in esame da lunghe distanze (v., anche, il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 05/06/2024 – Allegato n. 1).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”* (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell'ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022, ma anche allegata alle osservazioni regionali del 12/04/2023: *“... Si richiamano infine le problematiche di carattere generale potenzialmente connesse al sorvolo dell'area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, già messe in evidenza da questa Direzione Generale con la nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021 indirizzata a codesto Ministero, che ad ogni buon conto si allega alla presente. In definitiva, questa Direzione Generale, ritiene che l'intervento in questione, presenti criticità non mitigabili né compensabili in particolare per gli impatti sulle componenti habitat, fauna e paesaggio ...”*), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico tutelato per legge, nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con nuovi aerogeneratori alti 200 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei, come evidenziato anche dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 05/06/2024 (paragrafo B.2 – Allegato n. 1: *“... Quale ultima analisi del potenziale impatto della realizzazione dell'impianto, anche in considerazione dell'effetto selva nell'area vasta, si segnala quanto evidenziato nella nota n. prot. 606 del 03/01/2023 del C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari della RAS, circa l'incidenza negativa delle turbine, ostacolo agli interventi di contenimento e spegnimento con mezzi aerei dei vasti incendi che normalmente si sviluppano nel periodo estivo; tale ostacolo avrebbe dirette e significative ripercussioni negative sui beni culturali e paesaggistici presenti nell'area”*). Tanto considerando anche il fatto che, l'eventuale disponibilità del Proponente di provvedere al blocco delle turbine in caso di necessità di un intervento antincendio con mezzi aerei, lo stesso blocco non risulti risolutivo in quanto l'Amministrazione competente ha identificato nella stessa presenza fisica degli aerogeneratori alti 200 m la ragione dell'impedimento all'utilizzo dei mezzi aerei in un'area comunque a rischio incendi, come rappresentato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari con nota prot. n. 606 del 03/01/2023: *“... Infine, come già in altre fattispecie simili, si segnala l'incidenza negativa delle turbine, anche quando come in questo caso le stesse sono notevolmente distanziate, per l'ostacolo agli interventi di contenimento e spegnimento mediante i mezzi aerei dei vasti incendi che normalmente si sviluppano nel periodo estivo, in considerazione della tipologia di combustibile presente e della frequenza dei venti dominanti. L'incidenza negativa risulta ancora più rilevante, se si considera che le linee di cresta sono normalmente utilizzate come aree d'intervento specifico mediante i mezzi aerei. Infatti nel passaggio attraverso le linee di cresta si verifica un disallineamento dei vettori che conducono il fronte incendiario e dunque una minore emissione di energia delle fiamm[e], a livelli tali da permetterne la relativa soppressione”*.

MA

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell'impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all'ambito naturale in cui si inserisce l'impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato adeguatamente per l'intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *"1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future"*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità' delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2024, sono state oggetto della nota prot. n. 1034 del 06/05/2024 del Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, recante *"Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti"* (v. la Circolare n. 4 del 13/06/2024 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura, ove, tra l'altro, si sottolinea che *"... Come per gli anni precedenti, le previsioni e le azioni poste in essere dal Dipartimento della Protezione Civile offrono diversi spunti di riflessione, costituendo gli incendi boschivi un serio rischio non solo per siti archeologici, ville e parchi storici, architetture rurali, ma anche e soprattutto per i beni paesaggistici nel loro complesso. Nel rinviare a quanto già comunicato con le precedenti Circolari di questa Direzione generale n. 3 del 23/06/2022, n. 3 del 04/05/2023 e n. 6 del 08/06/2023 in merito agli adempimenti necessari a mitigare le conseguenze di tali fenomeni, si rinnova la raccomandazione di fare una mirata valutazione del rischio connesso agli incendi boschivi per i beni in consegna a questo Ministero integrando e/o aggiornando, se non già fatto, i piani di sicurezza interni con riferimento a questo specifico scenario di rischio ..."*).

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree *"... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative"*, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla competenza di questo Ministero in materia di "aree idonee", in via preliminare, si ritiene necessario chiarire che la stessa si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere c-*ter*) e c-*quater*) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 rispetto alle quali è tenuto a verificare rispettivamente:

- con riferimento alla lettera c - *ter*) l'"assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio";

MA

- con riferimento alla lettera c - *quater*) l'eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c - *bis*), c- *ter*).

CONSIDERATO che il progetto in esame, pur non interferendo direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004, si colloca in area non dichiarata idonea al posizionamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*), del D.Lgs. n. 199 del 2021, in quanto il medesimo progetto ricade nella fascia di rispetto di numerosi beni archeologici tutelati, come puntualmente indicato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente.

CONSIDERATO che, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni architettonici, si evidenzia che le opere previste ricadono all'interno delle fasce di rispetto previste dal D.Lgs. n. 199 del 2021 all'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*).

CONSIDERATO che, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni paesaggistici indicati all'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 42 del 2004, la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Agricoltura – Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture, con nota prot. n. 26096 del 20/12/2022, attesta che “... *alcuni terreni interessati dal progetto sono accertati come aperti all'esercizio dell'uso civico in favore dei cittadini residenti nei Comuni di Guasila e Sanluri. Le particelle catastali interessate, sono le seguenti:* • *Comune di Guasila, F. 12 mappali 61 e 114; F. 13 mappali 12 e 13;* • *Comune di Sanluri, F. 17 mappale 106 ...*”, come indicato nella lett. c-*quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.

RITENUTO, pertanto, con riguardo alla competenza di questo Ministero della cultura, che allo stato attuale si può richiamare quanto direttamente verificato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 05/06/2024 (paragrafi A.1.a; A.4; B.1.1.b; B.1.2 e B.2 per i beni architettonici - Allegato n. 1), ossia che il progetto di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*), del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante la presenza di beni culturali archeologici ed architettonici entro la “fascia di rispetto” indicata alla lett. c-*quater*), e per questo incompatibile con la relativa tutela sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura.

CONSIDERATO quanto affermato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR – PNRR (v. parere n. 318 del 21/05/2024, paragrafo osservazioni/controdeduzioni 3. *Aree non idonee*, p. 5) con riguardo all'identificazione delle aree non idonee all'installazione di impianti FER, qualificate come di utilità per gli operatori nelle scelte di localizzazione, ma non vincolanti in sede autorizzativa e VIA, dove per quest'ultima il giudizio di compatibilità ambientale non discende dalla normativa o dalla pianificazione urbanistica locale, quanto dalla disamina concreta del progetto e delle caratteristiche ambientali dell'impianto correlate ai potenziali impatti conseguenti alla realizzazione dell'opera. In tal senso si definisce la ratio della disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, (cfr. delega di cui all'art. 5 della legge n. 53 del 22 aprile 2021, legge di delegazione europea, sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che “*E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*”.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): “*2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"*.

MA

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata qui acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi (per l'applicazione al caso di cui trattasi del predetto art. 26 si v. Tar Sardegna, sentenza n. 258/2024, pubblicata il 05/04/2024: " ... Vale comunque rilevare, sotto questo primo aspetto e in senso contrario a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che questo Tribunale ha recentemente affermato il principio per cui, in casi quali quello che occupa, trova applicazione il disposto dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 42/2004, a mente del quale "qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente". In tal senso, proprio in merito alle questioni sollevate, questo T.A.R. ha avuto modo di chiarire che "comunque, i margini di operatività della Giunta regionale erano circoscritti dalla previsione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (...) Il precitato art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 evidenzia una prevalenza "ex lege" del parere di tutela dei beni culturali, nel quale sono invero contenute articolate argomentazioni idonee a giustificare l'adozione di un parere negativo (...) Sotto questo profilo non è decisiva l'affermazione della ricorrente secondo la quale la previsione richiamata (art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004) sarebbe inapplicabile nel caso di specie perché il progetto non inciderebbe in via diretta su beni culturali, restando evidenziato dal Mi.C. che esso interferisce comunque in maniera rilevante sulle evidenze archeologiche della zona (sul punto il parere della Soprintendenza n. 17130 dell'11 maggio 2022 è senz'altro esaustivo). (...) La disposizione speciale applicabile in materia di valutazione di impatto ambientale è quella dell'art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004, che attribuisce efficacia preclusiva al parere negativo del Ministero in relazione alle esigenze di protezione dei beni culturali incisi, direttamente o indirettamente, dal progetto da valutare. La disposizione invocata dalla ricorrente (art. 30 del d.l. n. 77/2021) riguarda, invece, i (diversi) procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, nei quali il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante" (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 192). Tali assunti sono stati peraltro di recente ribaditi da questo Tribunale - e devono essere ancora oggi confermati - in relazione proprio ad un ricorso promosso dalla stessa odierna ricorrente in altro gravame promosso relativamente ad altro impianto eolico da realizzarsi nel territorio regionale (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 ottobre 2023, n. 776 ...").

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle

MA

Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinqies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per come d'altronde valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 05/06/2024 (Allegato n. 1), in particolare con il paragrafo D. **CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO** (art. 146 del D. Lgs. 42/2004) (*"Il proponente deposita la Relazione paesaggistica per la sola "Realizzazione nuova Stazione Elettrica 150/380 kv "SE Sanluri" e opere connesse" in comune di Sanluri e cioè: la futura Stazione Elettrica 150/380 kv di Sanluri (area pari a 67.530 mq), i raccordi aerei entra-esce della medesima alla linea esistente 380 kv "Ittiri – Selargius", la Stazione Utente in condominio da realizzarsi in prossimità della futura SE (area pari a 6.080 mq). In particolare, la futura "SE Sanluri" e relativi raccordi aerei, risultano essere opere RTN (Rete di Trasmissione Nazionale) in ossequio alla STMG inviata da Terna per un impianto eolico da 50,4 (codice pratica 202000552) mentre la Stazione Utente in condominio fa riferimento alle seguenti tre iniziative: impianto eolico da 29,4 MW (codice pratica 202000553), impianto eolico da 43,4 MW (codice pratica 202000690), impianto eolico da 50,4 MW (codice pratica 202000552). L'intervento prevede anche la realizzazione di due nuovi elettrodotti aerei a 380 kV con sostegni del tipo a traliccio, di raccordo tra la linea esistente "Ittiri - Selargius" e la futura stazione elettrica di trasformazione 150/380 kV "SE Sanluri". "Ittiri – SE Sanluri": ha una lunghezza di 452 m con 2 nuovi sostegni di cui uno (324/1) a sostituzione dell'esistente p.324 della "Ittiri – Selargius"; "SE Sanluri – Selargius": ha una lunghezza di 405 m con 3 nuovi sostegni di cui uno (325/1) a sostituzione dell'esistente p.325 della "Ittiri – Selargius". Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica delle opere proposte nella Relazione paesaggistica, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per le seguenti motivazioni: - interferenze con beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 e 143 D. Lgs. n. 42/2004 - fascia di tutela del Rio Sassuni; - non conformità con la disciplina del PPR – artt. 28-30 delle NTA per le "aree a destinazione agroforestale", componenti di paesaggio con valenza ambientale di cui all'art. 21 della NTA; - non conformità con la disciplina del PPR – "Sistema delle infrastrutture" di cui all'art. 103 delle NTA. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica delle opere previste nel progetto di impianto eolico, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici, la non conformità con la disciplina del PPR e l'impatto negativo significativo derivante dell'effetto cumulo con altri simili proposte, portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4").*

CONSIDERATO che con riferimento a quanto affermato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, con la nota prot. n. 64575 del 30/12/2022, si ritiene che le opere connesse ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente, quali opere private di connessione alla RTN che non ne siano parte (v. in merito quanto al contrario previsto dal comma 3-*bis* dell'art. 36 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021), non possano essere ricondotte – benché interrato – a quelle previste dalla lett. A.15 del d.P.R. n. 31 del 2017, la quale lettera, fatte salve in ogni caso le disposizioni di tutela dei beni archeologici, prevede opere di lievissima entità (anche per la fase costruttiva) come canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna e l'allaccio alle infrastrutture a rete.

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2, dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 05/06/2024, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree scelte per l'installazione dell'impianto di cui trattasi e delle relative opere connesse; si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, che tuttavia non trova esecuzione a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023, Allegato I.8, come sopra meglio precisato.

MA

Per tutto quanto sopra considerato, visto, valutato, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 05/06/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; fatte proprie le motivazioni negative alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi quali espresse dall'Ufficio periferico del Ministero della cultura territorialmente competente; sentito il 17/06/2024 il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR; sentito l'11/06/2024 il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "TREXENTA" con potenza installata pari a 43,4 MW – PROGETTO DEFINITIVO**, da localizzarsi nei comuni di Selegas, Segariu, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri, nella provincia del Sud Sardegna, con trasporto degli aerogeneratori al luogo di realizzazione del progetto a partire dal Porto Industriale di Oristano nel comune di Santa Giusta (OR).

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
18.06.2024 13:41:51
GMT+01:00

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente
da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22 – 00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 8140] PROVINCIA SUD SARDEGNA (Comuni di Selegas, Segariu, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri) – Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "TREXENTA" con potenza installata pari a 43,4 MW – PROGETTO DEFINITIVO.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

Parere endoprocedimentale.

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la richiesta di parere avanzata con la nota n. prot. 6790-P del 12/12/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 43744-A del 13/12/2022 e con la nota n. prot. 15105-P del 21/05/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 8924-A del 21/05/2024, questa Soprintendenza ABAP comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva in immissione di 43.4 MW nel territorio comunale di Selegas e delle relative opere connesse anche nei comuni di Segariu, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri. Il cavidotto interrato a 30 kV si svilupperà per circa 20 km prevalentemente in corrispondenza della viabilità esistente. La realizzazione della sottostazione di utenza (SSEU) 30/150 kV è prevista in comune di Sanluri in località Genna de Bentu; nello stesso comune è prevista la realizzazione della nuova stazione elettrica (SE) di trasformazione RTN 380/150kV "SE Sanluri" prevista da TERNA.

Gli aerogeneratori saranno del tipo ad asse orizzontale VESTAS V162-119 o Siemens-Gamesa SG170-115, con diametro massimo del rotore pari a 170 m, posizionato su torri di sostegno dell'altezza pari a 119 m, ed aventi altezza massima al tip pari a 200 m. Si prevede inoltre l'adeguamento di 4.280 m di strade rurali esistenti e la realizzazione di 2.040 m di nuova viabilità, nonché le opere accessorie funzionali alla fase di esercizio dell'impianto ed alla fase di cantiere.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Gesico

- Nuraghe San Sebastiano, sottoposto a vincolo diretto e indiretto con D.M. del 21/01/1980, *ex lege* 1089/1939, distante circa 1,92 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore SE06);
- Nuraghe Suergiu, sottoposto a vincolo diretto con Decreto della D.G. A.B.A.P. n. 78 del 23/01/2020, distante circa 1,79 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore SE07);



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- Nuraghe Ruina Perdosa, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 54 del 14/04/2016, distante circa 855 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore SE07);

Comune di Guamaggiore

- Nuraghe Barru, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 68 del 02/08/2023, distante circa 3 km a ovest dal parco eolico (aerogeneratore SE02);

Comune di Mandas

- Area archeologica di Su Angiu o Bangius, sottoposto a vincolo con D.D.G. A.B.A.P. rep. 980 del 13/09/2019, distante circa 2,96 km a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore SE07);

Comune di Segariu

- Immobili contenenti resti del nuraghe S. Antonio, sottoposti a vincolo diretto e indiretto con D.M. del 24.04.1996, *ex lege* 1089/1939, distante circa 222 m a sud dal tracciato dei cavidotti del parco eolico;

Comune di Selegas

- Nuraghe Tratzu, sottoposto a vincolo con D.D.R. n. 119 del 12.09.2014, distante circa 548 m a est dal parco eolico (aerogeneratore SE07);
- Nuraghe Nuritzi, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 115 del 06/11/2023, lungo il cavidotto tra gli aerogeneratori SE03 e SE05, distante circa 232 m a sud dall'aerogeneratore SE03 e circa 567 m a ovest dall'aerogeneratore SE05 del parco eolico;

Comune di Suelli

- Nuraghe Piscu, sottoposto a vincolo con Decreto del 25/01/1910, ex L. 364/1909, distante circa 1369 m a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore SE07);
- Resti della tomba di Pranu Siara, sottoposti a vincolo con D.M. del 10/05/1983, *ex lege* L. 1089/1939, distante circa 2508 m a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore SE07);
- Nuraghe Ruinezzu o Planu Senis, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 102 del 12/08/2019, distante circa 2271 m a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore SE07);

Comune di Sanluri

Mason 'e Baccas che dista 375 metri dalla stazione elettrica

Sassuni che dista 468 m dalla Stazione elettrica

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Furtei

- Nuraghe Nuraxi Ois, distante circa 105 m a sud dal tracciato dei cavidotti del parco eolico;

Comune di Gesico

- Insegiamento di Mitza Useddu, distante circa 1,60 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore SE01);
- Nuraghe Circus de Is Paras, PUC di Gesico 2002 insegiamenti nuragici n. 9, distante circa 2,65 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore SE01);
- Nuraghe Riu Majore o Majori, PUC di Gesico 2002 insegiamenti nuragici n. 16, distante circa 2,80 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore SE01);
- Nuraghe su Covunu, PUC di Gesico 2002 insegiamenti nuragici n. 10, distante circa 2,82 km a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore SE01);
- Nuraghe Ruina 'e Figu, PUC di Gesico 2002 insegiamenti nuragici n. 17, distante circa 1,96 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore SE01);
- Pozzo Su Livariu , PUC di Gesico 2002 insegiamenti nuragici n. 26, distante circa 1,40 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore SE06);
- Nuraghe is Crabilis, PUC di Gesico 2002 insegiamenti nuragici n. 2, distante circa 980 m a nord-ovest dal parco eolico (aerogeneratore SE01);
- Nuraghe Cumbide e Pinna, PUC di Gesico 2002 siti archeologici tutelati n. 13, distante circa 867 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore SE06);
- Nuraghe Mulloni Mannu, al confine con il comune di Selegas, PUC di Gesico 2002 siti archeologici tutelati n. 15, distante circa 368 m a nord dal parco eolico (aerogeneratore SE06);
- Nuraghe Sitziddiri, PUC di Gesico 2002 siti archeologici tutelati n. 14, distante circa 535 m a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore SE01);
- Nuraghe Battudisi, PUC di Gesico 2002 siti archeologici tutelati n. 9, distante circa 1,54 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore SE01);
- Nuraghe Su Senzu, PUC di Gesico 2002 insegiamenti nuragici n. 19, distante circa 1,49 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore SE01);
- Nuraghe Baccu Artu (Exandra), PUC di Gesico 2002 insegiamenti nuragici n. 8, distante circa 2,15 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore SE01);
- Nuraghe Columbus o Columbus, PUC di Gesico 2002 siti archeologici tutelati n. 5, distante circa 3,05 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore SE07);
- Nuraghe Tintillonis, PUC di Gesico 2002 siti archeologici tutelati n. 6, distante circa 2,30 km a nord-est dal parco eolico aerogeneratore SE01);
- Nuraghe Ruina Sa Prunas o Gemm'e Scanu, PUC di Gesico 2002 siti archeologici tutelati n. 8, distante circa 2,55 km a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore SE06);
- Resti di villaggio romano in loc. Ruina sa Pruna, PUC di Gesico 2002 aree di interesse archeologico n. 8, distante circa 2,06 km a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore SE07);
- Nuraghe Su Linu, PUC di Gesico 2002 insegiamenti nuragici n. 34, distante circa 1,67 km a nord-est dal parco eolico ((aerogeneratore SE07);
- Nuraghe Baccu 'a Sussa, PUC di Gesico 2002 insegiamenti nuragici n. 29, distante circa 1,66 km a nord dal parco eolico (aerogeneratore SE07);
- Nuraghe Cuccuru Venugu o Fenugu, PUC di Gesico nuraghi scomparsi, distante circa 2,40 km a nord-est dal dal parco eolico (aerogeneratore SE07);
- Nuraghe s'Ottu su Frau, distante circa 1,93 km a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore SE07);
- Tombe ad inumazione di Santa Lucia, distante circa 1648 m a nord-est dal parco eolico (aerogeneratore SE07);

Comune di Selegas

- Area archeologica del nuraghe Santu Sadurru, distante circa 335 m a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore SE07);
- Nuraghe Bruncu Sa Guardia, all'interno del parco distante circa 270 m a sud-est dall'aerogeneratore SE05;



- Nuraghe Bruncu is Olias, distante circa 543 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore SE05);
- Nuraghe Nuritzi, distante circa 440 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore SE03);
nuraghe di sa Fighixedda con rinvenimento di materiale archeologico (ceramica), distante circa 288 m a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore SE06);
- nuraghe Su Nuraxi, distante circa 2,20 km a sud dal parco eolico (aerogeneratore SE05);
- nuraghe Pran'e Mendula, distante circa 3,12 m a sud dal parco eolico (aerogeneratore SE05);
- nuraghe Pranu Siara A, distante circa 1,56 m a sud-est dal parco eolico (aerogeneratore SE05);
- area di dispersione di materiale archeologico in loc. Sitzidirri, distante circa 507 m a ovest dall'aerogeneratore SE04 e circa 277 m a est dall'aerogeneratore SE03 del parco eolico;
- area di dispersione di materiale archeologico in località Bruncu Sa Figu, distante circa 1000 m a sud-est dall'aerogeneratore SE02;
- Nuraghe Nur'i acca, distante circa 384 m a sud dall'aerogeneratore SE05;
- Insediamento in località Sa Fighixedda, distante circa 600 m a sud dall'aerogeneratore SE05;
- area di dispersione di materiale archeologico in località Pardu, distante circa 2470 m a sud-est dall'aerogeneratore SE02;
- area funeraria in località Santo Stefano, distante circa 2885 m a sud dall'aerogeneratore SE05;
- area di dispersione di materiale archeologico in località Sa Ruinedda, distante circa 2740 m a sud-est dall'aerogeneratore SE05;
- area di dispersione di materiale archeologico (Fattoria Santa Maria), nell'area dell'aerogeneratore SE07 e relativi cavidotti e nell'area dell'aerogeneratore SE06 e nell'area del tracciato del cavidotto tra gli aerogeneratori SE06 e SE07 del parco eolico;
- area di rinvenimento di materiale archeologico (statuetta dea Madre) in loc. Turriga, distante circa 1,10 km a sud dall'aerogeneratore SE05;

Comune di Guamaggiore

- Nuraghe Monte Acutzu, distante circa 2242 m a ovest dall'aerogeneratore SE01 del parco eolico;
- Nuraghe Carraxiu, distante circa 1443 m a ovest dall'aerogeneratore SE01 e circa 243 m a nord-ovest dai cavidotti del tracciato del parco eolico;
- Nuraghe Mindas, distante circa 1771 m a ovest dall'aerogeneratore SE02 e circa 134 m a nord-ovest dai cavidotti del tracciato del parco eolico;
- Nuraghe Tittiriu, distante circa 2595 m a sud-ovest dall'aerogeneratore SE02 del parco eolico;
- Nuraghe Sa Tanca Spadas, distante circa 1733 m a sud dall'aerogeneratore SE02 del parco eolico;
- Nuraghe Bruncu Ungrera, distante circa 1118 m a sud dall'aerogeneratore SE02 del parco eolico;
- nuraghe Bruncu de Su Senzu, distante circa 2595 m a sud-ovest dall'aerogeneratore SE02 e circa 137 m a nord dai cavidotti del tracciato del parco eolico;

Comune di Guasila

- villaggio romano e medievale di S. Pedru de Sennòru, distante circa 180 m a nord dal tracciato dei cavidotti del parco eolico;
- villaggio romano di Funtana Noa, distante circa 600 m a sud dal tracciato dei cavidotti del parco eolico;

Comune di Suelli

- Nuraghe Planu Su Teulargiu o Trocaxis, distante circa 2635 m a est dall'aerogeneratore SE07 del parco eolico;
- Nuraghe Ruina Coa, distante circa 2621 m a est dall'aerogeneratore SE07 del parco eolico;
- Nuraghe Saccaionis o Bega, distante circa 1835 m a sud-est dall'aerogeneratore SE02 del parco eolico;

- Nuraghe Bia, distante circa 2128 m a sud-est dall'aerogeneratore SE07 del parco eolico;
- Nuraghe Ruina Xioris, distante circa 2360 m a sud-est dall'aerogeneratore SE07 del parco eolico;
- Nuraghe Serralori, distante circa 2587 m a sud-est dall'aerogeneratore SE07 del parco eolico;
- Nuraghe Kunnu o Su Nomini Mahru, distante circa 2137 m a est dall'aerogeneratore SE07 del parco eolico;
- Nuraghe Saccaionis, distante circa 2004 m a est dall'aerogeneratore SE07 del parco eolico;
- Nuraghe Bega, distante circa 2565 m a est dall'aerogeneratore SE07 del parco eolico;
- Nuraghe Ruin'e Figu, distante circa 2842 m a est dall'aerogeneratore SE07 del parco eolico;

A.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico ubicato in territorio di Selegas, ricompreso nella parte settentrionale tra Suelli, Gesico e Guamaggiore.

In questa porzione della Trexenta la presenza antropica è attestata dai numerosi siti inquadrabili dall'età prenuragica fino all'età storica, come emerge dall'elenco dei paragrafi precedenti. Fra di essi sono ricompresi siti e monumenti sottoposti a dichiarazione di interesse archeologico ex art. 42/2004 e ss. mm. e ii. e/o presenti nei Piani Urbanistici Comunali vigenti.

La forte vocazione agricola dell'area ha determinato una occupazione del territorio fin dall'età preistorica, come evidenzia il rinvenimento nella località Turriga di una statuetta femminile neolitica del tipo cosiddetto Dea Madre, oggi esposta al Museo Archeologico di Cagliari.

La capillare occupazione antropica continua anche in età nuragica, con un sistema di siti posizionati sulle modeste alture che spiccano nella morfologia prevalentemente pianeggiante dei luoghi che consentono di delineare il sistema di occupazione del territorio che era stato costruito in età nuragica a controllo delle vie di passaggio nonché delle risorse economiche dell'areale. Gli insediamenti proseguono anche nelle fasi successive, senza soluzione di continuità. In età romana per esempio la Trexenta diventa divisa strategica per la coltivazione del grano.

Questa intensa occupazione succedutasi nei secoli, di cui rimane forte traccia nel paesaggio attuale, determina la presenza di siti archeologici monumentali nonché di aree di dispersione di materiale in tutta l'area di localizzazione dell'impianto.

Si segnala il nuraghe Trazzu in località Pranu Seuni, a distanza ravvicinata dall'aerogeneratore SE07 e dai relativi cavidotti. I resti del monumento, sottoposti a vincolo di tutela, insistono all'interno dell'area dell'ex deposito di artiglieria, ormai dismesso. Attorno ai resti della torre nuragica è visibile un'ampia area di dispersione di materiali lapidei e fittili indicativo di un'area insediativa ampia. Procedendo verso ovest si sviluppa un'ampia area di dispersione di materiale archeologico in località Sa Fighixedda, su cui ricadono gli aerogeneratori SE07 e SE06 e le opere di connessione e di collegamento del tracciato principale: poco più a sud si sviluppa il nuraghe di Santu Sadurru circondato da un'ampia area archeologica che ha restituito materiale ceramico pertinente all'ambito funerario, riconducibile ad un'area funeraria risalente al IV-V secolo d.C. A nord si sviluppa il nuraghe Ruina Perdosa in territorio di Gesico, sottoposto a tutela di cui è visibile la torre nuragica di cui residuano alcuni filari e blocchi erratici e dispersione di materiale fittile riconducibile all'età storica.

E ancora il nuraghe Nuritzi, a poca distanza dagli aerogeneratori SE03 e SE05 e del tratto di collegamento del cavidotto. Sottoposto a tutela, il sito, oggetto di indagini archeologiche a partire dagli anni '80 del Novecento, è un interessante esempio di struttura complessa, con la torre principale, il rifascio e l'antemurale turrato. La prima occupazione dell'area risale all'età del Bronzo con frequentazione fino all'VIII secolo d.C. con attestazioni nuragiche, puniche, romane e altomedievali. Nel sito di Nuritzi è stata realizzata dal comune di Selegas una struttura di accoglienza in vista al fine di attrezzare la fruizione.

Sempre in territorio di Selegas, nell'area prospiciente l'aerogeneratore SE05 a qualche centinaio di metri insistono il nuraghe Bruncu Sa Guardia e, più a sud, il nuraghe Bruncu is Olias e il Nuraghe Nur'i Acca,



che insieme ai sopracitati nuraghi Nuritzi, Tratzu e Santu Sadurru dovevano costituire il sistema di avvistamento e di controllo delle fertili pianure della Trexenta.

Relativamente alle opere di connessione, il cavidotto principale a 30 kV che da Selegas collega l'impianto alla stazione elettrica di Sanluri si sovrappone alla viabilità esistente attraversando Guamaggiore, Guasila, Segariu e Furtei degli aerogeneratori, si segnalano in territorio di Guamaggiore il nuraghe Mindas e il nuraghe Bruncu de su Senzu, e a Furtei il nuraghe Ois.

Per le opere di rete interne al parco eolico, con i tracciati di collegamento agli aerogeneratori, si rimanda alle criticità sopracitate per le opere di connessione degli aerogeneratori SE03 e SE05 e SE06 e Se07.

Inoltre durante le ricognizioni condotte per la redazione del documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico (Elaborato RS-6) sono state individuate aree di dispersione di materiale archeologico che interessano più o meno tutto lo sviluppo dell'impianto e del tracciato dei cavidotti.

Si tratti di segnalazioni che necessitano di ulteriori indagini per capire la reale natura del ritrovamento e l'effettiva consistenza nel terreno.

In particolare le aree di ritrovamento di materiale riguardano gli aerogeneratori SE01 con relativi cavidotti nel tratto finale di collegamento alla turbina, SE02 con relativi cavidotti per il tratto iniziale di derivazione dal tracciato principale, SE05 con i relativi cavidotti nel tratto finale di collegamento alla turbina, SE06 con i relativi cavidotti, SE07 con i relativi cavidotti.

Relativamente al tracciato dei cavidotti principali il tratto di collegamento dall'aerogeneratore SE07 con il territorio di Suelli; il tratto principale che da Selegas si dirige a Guamaggiore, in territorio di Guasila poco prima dell'ippodromo e nel tratto a ovest dell'ippodromo verso sud, nel tratto di strada secondaria di collegamento tra Guasila e Segariu, in territorio di Segariu un po' dopo il campo sportivo, in territorio di Furtei all'altezza del nuraghe Ois, e in alcuni tratti nel tratto di collegamento con la stazione di Sanluri.

La verifica preventiva dell'interesse archeologico ha rinvenuto materiali quasi su tutto il territorio analizzato, come si evidenzia dalla documentazione prodotta che da conto delle indagini effettuate.

Questo determina che tutto l'impianto si inserisca in un'area a forte rischio archeologico in cui tutte le opere con movimento terra comporteranno il rischio di intercettare beni archeologici sepolti.

Inoltre, dalle fotosimulazioni proposte negli elaborati trasmessi si segnala che l'impianto è altamente visibile dai seguenti siti: a Suelli nuraghe Piscu e resti della tomba di Pranu Siara; Gesico: il nuraghe San Sebastiano; Mandas: parzialmente dal nuraghe Nureci; Escolca: nuraghe San Simone; Villanovafranca: l'insediamento antico di Tuppediti, Su Mulinu parzialmente visibile; Senorbì: acropoli punica di Monte Luna.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

L'impianto si inserisca in un'area a forte rischio archeologico in cui tutte le opere con movimento terra comporteranno il rischio di intercettare beni archeologici sepolti. Sarebbero necessari saggi archeologici preventivi che potrebbero tuttavia solo aumentare la consistenza del patrimonio archeologico presente nell'areale. Vista la consistenza della documentazione già acquisita, considerato che l'impianto ricade in area non idonea ai sensi dell'art 20 del D. Lgs. 199 del 2021, si ritiene di avere sufficienti elementi istruttori per l'espressione del parere.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Il progetto si inserisce in un'area ricchissima di persistenze archeologiche, alcune delle quali oggetto di valorizzazione turistico culturale come il nuraghe Piscu di Suelli, l'area di Monte Luna a Senorbì, e attualmente in corso di scavo e ricerca come il nuraghe Su Angiu di Mandas o il sito di Pranu Siara di Suelli.

Questa intensa presenza archeologica determina la presenza di numerosi monumenti a distanza ravvicinata rispetto all'impianto, come si evince dai paragrafi precedenti. Pertanto, preso atto dell'intensa presenza di monumenti nella fascia dei 3 km rispetto agli aerogeneratori, che rendono l'area non idonea all'installazione di impianti eolici ai sensi del D. Lgs. 199 del 2021, analizzato il quadro vincolistico presente

nell'areale, vista la consistente presenza di resti archeologici e il paesaggio archeologico determinato dalla continuità insediativa dalla preistoria ad oggi, visto l'impatto visivo negativo che l'impianto avrebbe su siti archeologici oggetto di ricerche e di progetti di valorizzazione, tutto ciò premesso si ritiene che il progetto in esame non è compatibile con la tutela del patrimonio archeologico e si esprime parere negativo.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

All'interno dell'area vasta:

- Barumini zona della Giara (D.M. 09/07/1981, ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018), a circa 12,75 km a Nord, vincolo panoramico;
- Las Plassas zona e ruderi del castello (D.M. 09/05/1975), a circa 12,75 km, vincolo panoramico.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

-Art. 142, comma 1, lett. c):

Fascia di tutela del Riu Monti, a circa 450 m da SE05.

Tratti dei cavidotti interrati attraversano la fascia di tutela dei seguenti fiumi: Riu Sassuni, Flumini Mannu, Riu Lanessi, Riu Arai e Gutturu Mizza Orru.

-Art. 142, comma 1, lett. h): lo SIA non dichiara l'eventuale presenza di terreni gravati da usi civici. Risultano interessati dalle opere annesse alcuni terreni nei Comuni di Guasila e Sanluri.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri.

Nel Comune di Selegas è vigente il Piano Urbanistico Comunale pubblicato il 29/11/2004, non adeguato al PPR. Le opere in progetto ricadono in zona urbanistica E – Agricola. L'aerogeneratore ricade all'interno di un'area, individuata nella tavola C2 "Perimetrazione delle zone di interesse storico ed artistico" (art. 11 punto 3 -VREA- Rispetto delle Emergenze Archeologiche".

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale

- Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

Fascia di tutela del Riu Bacu Longu, a circa 100 m da SE01, a circa 330 m da SE03;

Fascia di tutela del Canale Baruxi, a circa 130 m da SE04, a circa 590 m da SE05;

Fascia di tutela del Riu Baccu Orrolis, a circa 440 m da SE02.

Alcuni tratti del cavidotto interessano i seguenti fiumi o corsi d'acqua: Riu Sassuni, Flumini Mannu 041, Riu Lanessi, Gora Funtana Noa, Gutturu Schirru, Canale S'Arrole e Baccu Orrolis.

Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

- Componenti di paesaggio con valenza ambientale, art. 21 della NTA.

Tutti gli aerogeneratori nonché la Stazione Utente di connessione alla rete ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate".

Disciplina per le "aree ad utilizzazione agro-forestale" (artt. 28-30 delle NTA): prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione

alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (..)".

Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, disciplinate dagli artt. 33-40 delle NTA:

- Oasi di protezione faunistica "Sa Mizza e S'Orru", vi ricadono SE02, SE05) e le relative piste di accesso;
- Area SIC – ZPS – ZSC ITB042237 "Monte San Mauro" (alto 501 m s.l.m.), a circa 1,03 km;
- Oasi permanente di protezione faunistica "Su Nuraxi ", a circa 4.2 km.

Assetto Storico Culturale

-Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47, comma 2 delle NTA e disciplinati al successivo art. 49 comma 1:

nessuno nell'area di interesse.

-Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53 "nuclei di primo impianto e di antica fondazione":

Seuni (frazione di Selegas) a circa 1,3 km; Gesico a circa 1,6 km; Guamaggiore a circa 2,73 km; Selegas a circa 2,75 km; Suelli a circa 3,8 km; Guasila a circa 4,52 km; Siurgus Donigala a circa 5,5 km e 6 km; Mandas a circa 5,9 km; Ortacesus a circa 6 km; Senorbì a circa 6,2 km; Arixi (frazione di Senorbì) a circa 7,77 km; Villanovafranca a circa 8,65 km; Segariu a circa 9 km.

-Beni identitari ai sensi dell'art. 54 delle NTA, "Reti e elementi connettivi" della fattispecie "Rete infrastrutturale storica" (tracciati ferroviari, stazioni, caselli, gallerie, ponti ferroviari, viabilità storica e panoramica, case cantoniere, ponti): Stazione ferroviaria di "Gesico-Siurgus" in agro di Gesico, sulla SS128 Centrale Sarda, circa: a circa 1,22 km e relativo tracciato ferroviario della tratta "Cagliari-Mandas".

Assetto insediativo

-L'intervento in progetto è incluso nel "Sistema delle infrastrutture", disciplinate all'art. 103 comma 1 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".

- Sistema della infrastrutture di cui all'art. 103 comma 4 lett. d) delle NTA: "Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale".

- Sistema della infrastrutture di cui all'art. 103 comma 4 lett. d) delle NTA: "Strada di fruizione turistica" n. 679 "Selegas-Seuni" a circa 1,5 km.

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze e B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.*

Entro il buffer di 3 km:

Seuni (frazione di Selegas) - beni culturali ad una distanza compresa circa tra 1,3 km e 1,53 km da SE07, tra 1,55 km e 1,85 km da SE05, tra 1,7 km e 1,98 km da SE06, tra 1,89 km e 2,18 km da SE04, tra 2,4 km e 2,68 km da SE03

- Chiesa parrocchiale di S. Vittoria e Casa parrocchiale;

-Antico cimitero di Seuni e Chiesa;

-Immobile di proprietà della Cassa Comunale di Creduto Agrario – Monte Granatico.

Gesico - beni culturali ad una distanza compresa circa tra 1,6 km e 2,15 km da SE06, tra 1,8 km e 2,35 km da SE04, tra 2 km e 2,55 km da SE07, tra 2,2 km e 2,65 km da SE05, tra 2,3 km e 2,64 km da SE03, tra 2,33 km e 2,78 km da SE01:

-Chiesa di San Sebastiano (D. M. del 21/10/1980 ex L. 1089/39, vincolo diretto e indiretto);

-Chiesa di Sant'Amatore e cimitero;

-Chiesa parrocchiale di Santa Giusta e Casa parrocchiale;

-Chiesa di Santa Maria d'Itria;

-Chiesa di Santa Lucia;

-Casa Carta-Dedoni;

-Ex Monte granatico.

Guamaggiore - beni culturali ad una distanza compresa circa tra 2,73 km e 3 km da SE02:

- Ex Monte granatico, (D.M. prot. n. 6592 del 26/09/1989);

- Chiesa di S.M. Maddalena (D.D.R. n. 106 del 26/11/2007);

- Chiesa di S. Pietro e area di pertinenza (D.D.R. n. 45 del 01/07/2008);

- Chiesa parrocchiale di S. Sebastiano;

- Oratorio del Rosario.

Selegas - beni culturali ad una distanza compresa circa tra 2,75 km e 3,15 da SE05:

- Chiesa parrocchiale di S. Anna e Gioacchino (D.M. del 13/06/1985), a 2,79 km;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- Oratorio del Rosario;
- Chiesa di S. Elia.

In agro:

- Complesso Ex Polveriera "Pranu di Seuni" in agro di Selegas e Gesico (complesso costituito da 22 fabbricati su un'area di circa 36 ha), circa: a 550 m da SE07, a 1,25 km da SE06, a 1,75 km da SE05, a 1,8 km da SE04, a 2,65 km da SE03;
- Stazione ferroviaria di "Gesico-Siurgus" in agro di Gesico, sulla SS128 Centrale Sarda, circa: a 1,22 km da SE07, a 1,92 km da SE06, a 2,42 km da SE05, a 2,47 km da SE04;
- Chiesa di San Mauro in agro di Gesico, a circa 2,6 km da SE01, a circa 2,7 km da SE02.

Nell'area vasta, entro 10 km:

si segnalano i beni culturali di natura architettonica presenti negli abitati storici di: Suelli a circa 3,8 km; Guasila a circa 4,52 km; Siurgus Donigala a circa 5,5 km e 6 km; Mandas a circa 5,9 km; Ortacesus a circa 6 km; Senorbi a circa 6,2 km; Arixì (frazione di Senorbi) a circa 7,77 km; Villanovafranca a circa 8,65 km; Segariu a circa 9 km, nonché il patrimonio di chiese campestri presente nei rispettivi territori.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, sia dichiarati di interesse culturale ai degli artt. 10 e 45 che *ope legis*, come di seguito elencato.

- Complesso Ex Polveriera "Pranu di Seuni" in agro di Selegas e Gesico (complesso costituito da 22 fabbricati su un'area di circa 36 ha), circa: a 550 m da SE07, a 1,25 km da SE06, a 1,75 km da SE05, a 1,8 km da SE04, a 2,65 km da SE03;
- Stazione ferroviaria di "Gesico-Siurgus" in agro di Gesico, sulla SS128 Centrale Sarda, circa: a 1,22 km da SE07, a 1,92 km da SE06, a 2,42 km da SE05, a 2,47 km da SE04.
- Beni culturali presenti nell'abitato storico di Seuni (frazione di Selegas) ad una distanza compresa circa tra 1,3 km e 1,53 km da SE07, tra 1,55 km e 1,85 km da SE05, tra 1,7 km e 1,98 km da SE06, tra 1,89 km e 2,18 km da SE04, tra 2,4 km e 2,68 km da SE03: Chiesa parrocchiale di S. Vittoria e Casa parrocchiale, Antico cimitero di Seuni e Chiesa, Immobile di proprietà della Cassa Comunale di Creduto Agrario – Monte Granatico.
- Beni culturali presenti nell'abitato storico di Gesico ad una distanza compresa circa tra 1,6 km e 2,15 km da SE06, tra 1,8 km e 2,35 km da SE04, tra 2 km e 2,55 km da SE07, tra 2,2 km e 2,65 km da SE05, tra 2,3 km e 2,64 km da SE03, tra 2,33 km e 2,78 km da SE01: Chiesa di San Sebastiano (D. M. del 21/10/1980 ex L. 1089/39, vincolo diretto e indiretto), Chiesa di Sant'Amatore e cimitero, Chiesa parrocchiale di Santa Giusta e Casa parrocchiale, Chiesa di Santa Maria d'Itria, Chiesa di Santa Lucia, Casa Carta-Dedoni, Ex Monte granatico.
- Chiesa di San Mauro in agro di Gesico, a circa 2,6 km da SE01, a circa 2,7 km da SE02.
- Beni culturali presenti nell'abitato storico di Guamaggiore ad una distanza compresa circa tra 2,73 km e 3 km da SE02: Ex Monte granatico, (D.M. prot. n. 6592 del 26/09/1989), Chiesa di S.M. Maddalena (D.D.R. n. 106 del 26/11/2007), Chiesa di S. Pietro e area di pertinenza (D.D.R. n. 45 del 01/07/2008), Chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, Oratorio del Rosario.
- Beni culturali presenti nell'abitato storico di Selegas ad una distanza compresa circa tra 2,75 km e 3,15 da SE05: Chiesa parrocchiale di S. Anna e Gioacchino (D.M. del 13/06/1985), Oratorio del Rosario, Chiesa di S. Elia.

Le opere in progetto ricadono in un ampio areale che interessa il territorio di Selegas, al margine con il confine comunale di Gesico, nella sub-regione della Trexenta, racchiuso tra le colline del Sarcidano e della Marmilla a Nord e Nord-Ovest, i rilievi del Gerrei a Est, mentre a Sud-Ovest si dispiega la vasta Piana del Medio Campidano. Il paesaggio della Trexenta, storicamente dedicata alla cerealicoltura, è caratterizzato da forme collinari tra le quali si estendono ampi spazi pianeggianti. Si tratta di un territorio storicamente antropizzato e caratterizzato dalla presenza di numerosi siti archeologici, prevalentemente nuragici, da chiese campestri e da una costellazione di piccoli centri urbani di origine medievale.

L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in merito alla tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Aree vincolate paesaggisticamente interessate dalla realizzazione degli aerogeneratori.

Alcuni aerogeneratori sono localizzati in prossimità del reticolo fluviale tutelato ai sensi dell'143 del D. Lgs. 42/2004 comportando un impatto negativo sulla fruibilità paesaggistica dei corsi d'acqua. L'aerogeneratore ES01 è localizzato a circa 100 m dalla fascia di tutela del Riu Bacu Longu; l'aerogeneratore SE04 è localizzato a circa 130 m dalla fascia di tutela del Canale Baruxi. Tale impatto, oltre che dalle esteriorità negative per la presenza della torre e della relativa



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

area di sorvolo, deriva dalla prossimità delle opere connesse alla realizzazione dell'impianto, quali gli sbancamenti ed i livellamenti, le opere fondali e le ampie piazzole, sia in fase di cantiere che di esercizio, in grado di cambiare la percezione dell'attuale stato dei luoghi in prossimità delle aree tutelate paesaggisticamente. Quanto sopra in contrasto con l'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR per cui i beni paesaggistici *"sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*.

In merito alla concordanza con la disciplina delle "Componenti di paesaggio con valenza ambientale", di cui art. 21 della NTA del PPR, si rileva che tutti gli aerogeneratori, nonché la Stazione Utente di connessione alla rete, ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR, per cui, all'art. 29, sono vietate *"trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso"*. L'impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR in quanto interessa aree agricole di primaria importanza per lo sviluppo agricolo del territorio e lo SIA non fornisce esauritive motivazioni sull'impossibilità di localizzazione alternativa; il proponente non riferisce della desiderabilità sociale dell'intervento, circa la quale valga la Deliberazione dell'Assemblea dei sindaci della Comunità montana "Sarcidano Barbagia di Seui" n. 5 in data 07/03/2024 (*Opposizione e parere sfavorevole ai diversi progetti relativi a parchi eolici e fotovoltaici da realizzare nel territorio*), depositata nel portale del Mase.

Si evidenzia inoltre che alcuni aerogeneratori ricadono all'interno di "Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate", disciplinate dagli artt. 33-40 delle NTA del PPR in quanto "Componenti di paesaggio" (SE02 e SE05 e le rispettive piste di accesso ricadono all'interno dell'Oasi di protezione faunistica "Sa Mizza e S'Orru").

Dall'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti emergono numerose criticità riferite anche alla tutela dei beni culturali, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area del layout, nonché nell'area vasta di riferimento, di numerosi beni architettonici tutelati dalla parte II del D.lgs. 42/2004, così come elencati al punto B.1.2. Dato atto della non conformità dell'impianto al D.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., così come evidenziato in premessa al presente paragrafo, si deve inoltre considerare che la vicinanza degli aerogeneratori a beni culturali campestri nonché a beni culturali inseriti in contesti storici pluristratificati quali sono la costellazione di piccoli borghi che circonda il parco eolico, è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento.

Gli abitati storici di Seuni (frazione di Selegas) a circa 1,3 km, Gesico a circa 1,6 km, Guamaggiore a circa 2,73 km, Selegas a circa 2,75 km, Suelli a circa 3,8 km, Guasila a circa 4,52 km, Siurgus Donigala a circa 5,5 km e 6 km, Mandas a circa 5,9 km, Ortacesus a circa 6 km, Senorbi a circa 6,2 km, Arixi (frazione di Senorbi) a circa 7,77 km, Villanovafranca a circa 8,65 km, Segariu a circa 9 km, connotati dalla presenza di architetture civili e religiose tutelate ai sensi della parte II del Codice, sono piccoli borghi di origine tardo-medievale nonché beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR, disciplinati agli artt. 52 e 53. Riguardo a questi beni paesaggistici, in quanto bellezze d'insieme, la realizzazione dell'impianto di grande taglia avrebbe un impatto fortemente negativo in termini di intervisibilità. La presenza dei 7 aerogeneratori di altezza pari a 200 m, collocati nel mezzo di una costellazione di piccoli borghi, oltre che costituire un ostacolo visivo alla mutua percezione delle relazioni paesaggistiche, ne svilirebbe il rapporto dimensionale con il territorio, per l'incombere delle torri eoliche che costituiscono un fuori-scala paesaggistico, generando un impatto negativo significativo.

Si evidenzia inoltre la presenza del vasto complesso dell'Ex Polveriera militare "Pranu di Seuni" in agro di Selegas e Gesico, a circa 550 m da SE07, un'area di circa 36 ha ove gravitano 22 fabbricati, palazzina comando, uffici, mensa, dormitori e depositi munizioni (bene culturale ope legis), nei pressi della quale, a 1,22 km da SE07, si trova anche la Stazione ferroviaria di "Gesico-Siurgus", sulla SS128 Centrale Sarda (bene culturale ope legis e bene identitario ai sensi dell'art. 54 delle NTA del PPR), entrambi gravati dai medesimi rapporti di intervisibilità con gli aerogeneratori.

Circa l'assetto insediativo disciplinato dal PPR, l'intervento risulta in contrasto con l'art. 103 delle NTA "Sistema delle infrastrutture", con riferimento al comma 1 per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore (e non in zona a destinazione urbanistica agricola) e se ubicata preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (e non sul ciglio del reticolo fluviale tutelato), nonché se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali; e con riferimento al comma 4 poiché prevede il riadattamento della viabilità rurale storica, categoria *"di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale"*, per consentire il trasporto degli aerogeneratori fino al sito, che non avrà carattere provvisorio in quanto necessario per le future manutenzioni.

Il progetto si inserisce in un territorio denso di proposte di impianti industriali alimentati da FER (in continuità e nell'area vasta), riguardanti non solo parchi eolici, ma anche fotovoltaici ed agrivoltaici, il cui impatto cumulato, in termini di alterazione morfologica del territorio e dello skyline paesaggistico, comporterebbe significativi effetti negativi sia sulla componente ambientale paesaggistica che culturale.



L'impianto in proposta risulta in continuità e per parti sovrapposto al layout del parco eolico "Planu Serrantis" (ID_VIP 9473) nonché in continuità con i parchi eolici "Guamaggiore-Selegas" (ID_VIP 10144) e "Pizzu Boi" (ID_VIP 8780); questi ultimi due sovrapposti per gran parte del layout. Il parco eolico "Trexenta" è poi in continuità con il parco eolico "Ennas" (ID_VIP: 10242), il quale è a sua volta in continuità con "Planu Serrantis" e con il parco eolico "Pranu Nieddu" (ID_VIP 6003). L'effetto selva conseguente ad un numero approssimativo di circa 50 aerogeneratori di grande taglia trasformerebbe radicalmente lo skyline paesaggistico della sub-regione.

Nello stesso ambito, in un secondo ideale perimetro, si aggiunga che vi sono in proposta anche i parchi eolici "Nuraddei" (ID_VIP 7859), "Miali" (ID_VIP ex 8119 e 9059), "Murdegu" (ID_VIP 8388), "Riu Mortoriu" (ID_VIP 9606), "Luminu" (ID_VIP 9474), "Lobadas" (ID_VIP 10861) e "Monte Argentu" (ID_VIP 7694). Spingendosi ancora ad Ovest e ad Est vi sono altrettanti progetti eolici, al momento in esame, localizzati lungo tutto l'asse mediano dell'Isola. Per la densità di impianti eolici proposti, nella Sardegna centrale si sta prospettando un inedito cambiamento a scala geografica delle caratteristiche morfologiche del territorio volto all'industrializzazione della componente ambientale paesaggio.

Circa le opere di connessione dell'impianto alla RTN, in accordo con la nota n. prot. 542 del 05/01/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale della RAS: *"Tali opere nel loro complesso, tenendo conto degli spianamenti e delle importanti scarpate che ne risultano sull'attuale assetto del terreno naturale, delle opere di illuminazione di sicurezza e di servizio, della selva di componenti impiantistiche funzionali alle connessioni elettriche concentrate nell'area di pertinenza che fanno percepire l'area ed il luogo circostante più come un'area produttiva-industriale che agricola, nonché la grande estensione di aree trasformate, sono suscettibili di modificare, anche in modo significativo e perenne, la percezione l'attuale stato dei luoghi in prossimità delle aree tutelate paesaggisticamente presenti"*. La coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente; il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti.

Quale ultima analisi del potenziale impatto della realizzazione dell'impianto, anche in considerazione dell'effetto selva nell'area vasta, si segnala quanto evidenziato nella nota n. prot. 606 del 03/01/2023 del C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari della RAS, circa l'incidenza negativa delle turbine, ostacolo agli interventi di contenimento e spegnimento con mezzi aerei dei vasti incendi che normalmente si sviluppano nel periodo estivo; tale ostacolo avrebbe dirette e significative ripercussioni negative sui beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le numerose proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell'area vasta.

L'impianto non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle externalità ambientali paesaggistiche e culturali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare le forti criticità dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

Il proponente deposita la Relazione paesaggistica per la sola "Realizzazione nuova Stazione Elettrica 150/380 kv "SE Sanluri" e opere connesse" in comune di Sanluri e cioè: la futura Stazione Elettrica 150/380 kv di Sanluri (area pari a 67.530 mq), i raccordi aerei entra-esce della medesima alla linea esistente 380 kv "Ittiri – Selargius", la Stazione Utente in condominio da realizzarsi in prossimità della futura SE (area pari a 6.080 mq).

In particolare, la futura "SE Sanluri" e relativi raccordi aerei, risultano essere opere RTN (Rete di Trasmissione Nazionale) in ossequio alla STMG inviata da Terna per un impianto eolico da 50,4 (codice pratica 202000552) mentre la Stazione Utente in condominio fa riferimento alle seguenti tre iniziative: impianto eolico da 29,4 MW (codice pratica 202000553), impianto eolico da 43,4 MW (codice pratica 202000690), impianto eolico da 50,4 MW (codice pratica 202000552).

L'intervento prevede anche la realizzazione di due nuovi elettrodotti aerei a 380 kV con sostegni del tipo a traliccio, di raccordo tra la linea esistente "Ittiri - Selargius" e la futura stazione elettrica di trasformazione 150/380 kV "SE Sanluri". "Ittiri – SE Sanluri": ha una lunghezza di 452 m con 2 nuovi sostegni di cui uno (324/1) a sostituzione dell'esistente p.324 della "Ittiri – Selargius"; "SE Sanluri – Selargius": ha una lunghezza di 405 m con 3 nuovi sostegni di cui uno (325/1) a sostituzione dell'esistente p.325 della "Ittiri – Selargius".

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica delle opere proposte nella Relazione paesaggistica, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per le seguenti motivazioni:

- interferenze con beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 e 143 D. Lgs. n. 42/2004 - fascia di tutela del Rio Sassuni;
- non conformità con la disciplina del PPR – artt. 28-30 delle NTA per le "aree a destinazione agroforestale", componenti di paesaggio con valenza ambientale di cui all'art. 21 della NTA;
- non conformità con la disciplina del PPR – "Sistema delle infrastrutture" di cui all'art. 103 delle NTA.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica delle opere previste nel progetto di impianto eolico, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici, la non conformità con la disciplina del PPR e l'impatto negativo significativo derivante dell'effetto cumulo con altri simili proposte, portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.


Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it;
- area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico

Dott.ssa Gianfranca Salis



Il tecnico istruttore

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio


arch. Gabriela Frulio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio

Arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)